



MINF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministri
UFFLEGISL
REG. DECRETI
Prot. 0000067-27/02/2018-
REGISTRAZIONE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche" e, in particolare, l'articolo 10, che prevede l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito, tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha abrogato l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che prevedeva la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTO il citato articolo 1 che prevede, altresì, che l'utilizzo del predetto fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

VISTO l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che rifinanzia il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1166, della citata legge n. 205 del 2017 che autorizza le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 2 della legge medesima nel quale è compreso il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della citata legge n. 232 del 2016, le cui risorse previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche dell'anno 2021 sono anticipate all'anno 2020;

CORTE DEI CONTI



0005809-05/03/2018-SCCLA-Y30PREV-A

[Handwritten signature]

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2017, n.226, con il quale, all'allegato 1 lettera l), sono state assegnate le risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche per un importo complessivo di 180 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, con il quale sono stati assegnati sul capitolo di spesa 7351, di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse, per l'anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha formulato al Governo l'invito di istituire un tavolo tecnico volto al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 febbraio 1989, n.13;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con la predetta richiesta avanzata dalle regioni e province autonome, ha invitato gli stessi enti a comunicare i dati relativi al fabbisogno complessivo inevaso all'anno 2017;

VISTE le comunicazioni delle regioni pervenute in ordine al fabbisogno complessivo inevaso all'anno 2017, quantificato in euro 230.556.718,46;

VISTE le risultanze dei tavoli tecnici del 21 novembre 2017 e dell'11 dicembre 2017, nei quali è stato concordato di procedere alla ripartizione dei fondi disponibili in proporzione al fabbisogno inevaso complessivo formalmente comunicato;

RITENUTO di poter, quindi, procedere alla ripartizione delle predette risorse per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;

VISTO il parere espresso nella seduta della Conferenza Unificata in data 15 febbraio 2018 in ordine alla ripartizione delle risorse di cui ai citati articoli 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e 1, commi 1072 e 1166, della legge n. 205 del 2017;

DECRETA:

Art.1

1. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, sono ripartite, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, provvede a trasferire le risorse, come ripartite nell'allegato A, alle singole regioni.

3. Gli interventi di cui al comma 1 potranno essere rifinanziati nel limite delle risorse finanziarie eventualmente stanziata a seguito del riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art.2

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

REGIONE	Fabbisogno inevaso	Ripartizione risorse disponibili anno 2017	Ripartizione risorse disponibili anno 2018	Ripartizione risorse disponibili anno 2019	Ripartizione risorse disponibili anno 2020	Totale risorse disponibili anni 2017-2020
ABRUZZO	5.686.566,84	493.290,06	1.479.870,17	986.580,11	1.479.870,17	4.439.610,51
BASILICATA	19.552.422,70	1.696.105,22	5.088.315,66	3.392.210,44	5.088.315,66	15.264.946,98
CAMPANIA	17.303.656,49	1.501.032,51	4.503.097,53	3.002.065,02	4.503.097,53	13.509.292,59
EMILIA ROMAGNA	37.613.060,71	3.262.803,27	9.788.409,80	6.525.606,53	9.788.409,80	29.365.229,40
LAZIO	24.660.460,51	2.139.209,88	6.417.629,64	4.278.419,76	6.417.629,64	19.252.888,92
LIGURIA	352.705,22	30.595,96	91.787,88	61.191,92	91.787,88	275.363,64
LOMBARDIA	32.449.136,36	2.814.850,64	8.444.551,93	5.629.701,29	8.444.551,93	25.333.655,79
MARCHE	14.530.428,69	1.260.464,56	3.781.393,69	2.520.929,13	3.781.393,69	11.344.181,07
MOLISE	1.506.501,16	130.683,78	392.051,34	261.367,56	392.051,34	1.176.154,02
PIEMONTE	32.948.758,14	2.858.191,11	8.574.573,33	5.716.382,22	8.574.573,33	25.723.719,99
PUGLIA	5.227.773,10	453.491,28	1.360.473,85	906.982,57	1.360.473,85	4.081.421,55
SARDEGNA	4.171.811,03	361.890,22	1.085.670,65	723.780,43	1.085.670,65	3.257.011,95
SICILIA	5.675.801,50	492.356,20	1.477.068,60	984.712,40	1.477.068,60	4.431.205,80
TOSCANA	3.814.081,41	330.858,41	992.575,22	661.716,81	992.575,22	2.977.725,66
UMBRIA	14.192.072,57	1.231.113,34	3.693.340,02	2.462.226,68	3.693.340,02	11.080.020,06
VENETO	10.871.482,03	943.063,56	2.829.190,69	1.886.127,13	2.829.190,69	8.487.572,07
TOTALE	230.556.718,46	20.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	180.000.000,00